

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1978

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione Pag. 9339

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845.
Legge-quadro in materia di formazione professionale. Pag. 9340

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 846.
Istituzione dei comitati regionali dei prezzi Pag. 9346

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 847.
Proroga dei termini di cui all'art. 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. Pag. 9346

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 848.
Proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle regioni Pag. 9347

DECRETO LEGGE 23 dicembre 1978, n. 849.
Proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero. Pag. 9347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 1978, n. 850.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del « Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali » Pag. 9348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 dicembre 1978, n. 851.

Variatione della tabella delle retribuzioni medie mensili vevolevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per gli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 Pag. 9348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 1978.

Radiatione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Begonia » Pag. 9353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 4 ottobre 1978-3 ottobre 1981 Pag. 9353

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1978.

Approvazione dell'elenco degli ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esercizio delle prove di collaudo e alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato Pag. 9354

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., in Anzio. Pag. 9365

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Approvazione del regolamento relativo ai fanali di segnalazione ed altri segnali in uso sulle unità della Marina militare italiana Pag. 9365

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra Pag. 9367

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West, in Arnad Pag. 9367

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella Pag. 9367

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano. Pag. 9368

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spida, in Catania Pag. 9369

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro. Pag. 9369

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani Pag. 9369

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio Pag. 9370

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino Pag. 9370

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese. Pag. 9371

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978, relativi al regime delle importazioni delle merci Pag. 9371

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Determinazione per l'anno 1979 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli Pag. 9372

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci Pag. 9373

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi per i lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Perugia Pag. 9377

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano, ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e ad effettuare le operazioni di capitalizzazione Pag. 9377

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 9378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 45/1978. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1979. Pag. 9379

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso di rettifica Pag. 9385

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 9385

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di una cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia Pag. 9385

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9386

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a trentaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona Pag. 9387

Ministero della sanità: Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148. Pag. 9389

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari Pag. 9390

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad otto posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Bari Pag. 9390

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1^a/B vacante nella provincia di Brescia Pag. 9390

Regione Lombardia:

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo. Pag. 9391

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova Pag. 9392

Ufficio medico provinciale di Agrigento: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto e di osterica condotta vacanti nella provincia di Agrigento. Pag. 9392

Ufficio veterinario provinciale di Caltanissetta: Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Gela. Pag. 9392

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 362 DEL 30 DICEMBRE 1978:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1978.

Attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano le assicurazioni.

(10161)

Supplemento n. 2

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Approvazione della deliberazione adottata in data 24 ottobre 1978 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione.

(10267)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Nuove misure dei premi supplementari per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

(10268)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 362 DEL 30 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 105: **Molino di Casalborgone, società per azioni, in Casalborgone:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Maglificio calzificio torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni (già Officina produzione carta e vapori di Arbatax, S.p.a.), in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1978. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1978. — **ATAG, società per azioni (già A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, S.p.a.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Ocrim, società per l'industria meccanica, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1978. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1978. — **Simmar, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni «6% - 1965-1980» sorteggiate il 1° dicembre 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente ed ancora non presentate per il rimborso. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni «Prestito di lire 50.000.000» sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Costru-**

zioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra: Obbligazioni «Prestito di L. 20.000.000» sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1978. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1978. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Ammortamento di obbligazioni. — **Comune di Napoli, IV direzione:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1978. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 11045). — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1978 (repertorio n. 11046). — **Niggeler & K pfer, societ  per azioni, in Chiari (Brescia):** Elenco di obbligazioni sorteggiate precedentemente e ancora non presentate per il rimborso. — **Reagens, societ  per azioni, in Bologna:** Rimborso di obbligazioni. — **S.A.M.P. - Meccanica di precisione, societ  per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1978. — **Italo Svizzera, macchine agricole, societ  per azioni, in Zola Predosa (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cave Reno, societ  per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.B. - Societ  imbottigliamento bevande, societ  per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1978. — **Lagostina, societ  per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cotonificio di Solbiate, societ  per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1978. — **Sider, societ  per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Promedo Italia, societ  per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Calzaturificio di Varese, societ  per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, societ  per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Ippolito Cattaneo, societ  per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cagi maglierie, societ  per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Giustetto F.lli, societ  per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1978. — **I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, societ  per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1978. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, societ  per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Sicam - Societ  italiana cuscini a molle, societ  per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, societ  per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1978.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica   convocato per mercoled  3 gennaio 1979, alle ore 17, in 361ª seduta pubblica, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(10294)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845.

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità della formazione professionale)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Oggetto della formazione professionale)

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 3.

(Poteri e funzioni delle regioni)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione eco-

nomica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Campi di intervento)

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informativi della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Organizzazione delle attività)

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6.

(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte — Personale didattico)

La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

Art. 7.

(Programmazione didattica)

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

Art. 8.

(Tipologia delle attività)

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

Art. 9.

(Personale addetto alla formazione professionale)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma dettano norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

Art. 10.

(Raccordi con il sistema scolastico)

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 11.

(Rientri scolastici)

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

Art. 12.

(Diritti degli allievi)

La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Art. 13.

(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Attestato di qualifica)

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 15.

(Sistema formativo e impresa)

Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).

Art. 16.

(Formazione per gli apprendisti)

Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 17.

(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)

La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

Art. 18.

(Competenze dello Stato)

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio

locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera h);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19.

(Assistenza tecnica dell'ISFOL)

Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi ».

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 20.

(Relazione annuale al Ministero del lavoro)

Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le soprain-

dicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 21.

(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 22.

(Finanziamento delle attività formative)

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 23.

(Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

Art. 24.

(Contributi dei fondi comunitari)

Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.

Art. 25.

(Istituzione di un Fondo di rotazione)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

- 1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
- 4) dal 4,30 al 4 per cento;
- 5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle som-

me dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 ».

Art. 26.

(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(Erogazione dei finanziamenti)

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

Art. 28.
(Abrogazioni)

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI —
MORLINO — PANDOLFI
— PEDINI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 846.

Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenute la necessità e l'urgenza di istituire i comitati regionali per i prezzi e le commissioni consultive regionali nonché di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della delega conferita alle regioni a statuto ordinario dall'art. 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, in ciascuna regione è istituito il comitato regionale per i prezzi (C.R.P.), presieduto dal presidente della regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.

In ciascuna regione, inoltre, è istituita la commissione consultiva regionale, presieduta dal presidente della regione o da un membro del C.R.P. da lui delegato e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della regione, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le funzioni di segretario del C.R.P. sono esercitate da un funzionario della regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del comitato e per l'esecuzione

e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del C.R.P., delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

Il comitato regionale dei prezzi e la commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della regione.

Art. 2.

A modifica del termine stabilito dall'art. 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ivi previste, da parte dei comitati regionali prezzi istituiti con il precedente art. 1, avrà inizio decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI —
PANDOLFI — PRODI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 39

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 847.

Proroga dei termini di cui all'art. 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di un nuovo termine per il trasferimento